



Bruxelles, 26.3.2021
COM(2021) 145 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto sui prodotti biologici, istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, in merito all'adozione del suo regolamento interno

Allegato

DECISIONE n. 1 del comitato misto sui prodotti biologici
del ... 2021

recante adozione del proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO SUI PRODOTTI BIOLOGICI,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici¹ ("l'accordo"), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo il comitato misto sui prodotti biologici adotta il proprio regolamento interno.
- (2) È pertanto opportuno adottare il regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO SUI PRODOTTI BIOLOGICI

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato misto sui prodotti biologici ("il comitato misto") istituito a norma dell'articolo 8 dell'accordo tra l'Unione europea ("UE") e la Repubblica del Cile ("Cile") espleta le proprie funzioni come previsto all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Il comitato misto è copresieduto dall'UE e dal Cile.
3. Ciascun copresidente può delegare le funzioni di copresidente, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al copresidente vale anche per il supplente designato.
4. Ciascun copresidente designa una persona che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il comitato misto. Le persone di contatto designate dai copresidenti sono responsabili congiuntamente delle funzioni di segreteria del comitato misto.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato misto si riunisce una volta all'anno in presenza, nell'UE e in Cile alternativamente, oppure per via elettronica mediante videoconferenza o teleconferenza. Il luogo e le modalità sono stabiliti di comune accordo dalle parti e comunque entro 90 giorni dalla richiesta di una di esse.

¹ GUL 331 del 14.12.2017, pag. 4.

Articolo 3

Segreteria

I compiti di segreteria del comitato misto sono svolti congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del segretariato per le relazioni economiche internazionali del Cile.

Articolo 4

Corrispondenza

1. Alle due segreterie è inviata copia di tutta la corrispondenza relativa al comitato misto.
2. La corrispondenza può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1. Le segreterie redigono un progetto di ordine del giorno prima di ciascuna riunione. Esso include qualsiasi punto contemplato all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo. Il progetto di ordine del giorno è inviato ai copresidenti al più tardi 20 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno definitivo è inviato ai copresidenti almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
3. I copresidenti adottano di comune accordo l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli che già vi figurano può aver luogo con il consenso di entrambi i copresidenti.

Articolo 6

Modifica dell'allegato I o dell'allegato II dell'accordo

1. Ciascuna parte può chiedere di aggiungere, eliminare o aggiornare i prodotti dell'elenco di cui all'allegato I o all'allegato II dell'accordo.
2. La richiesta è inviata ai copresidenti almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
3. La richiesta comprende un fascicolo completo contenente le principali argomentazioni per l'aggiunta, l'eliminazione o l'aggiornamento dei prodotti nell'elenco.
4. Ciascuna parte esamina la richiesta dell'altra parte, nel rispetto dei rispettivi obblighi e procedure giuridiche applicabili.

Articolo 7

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto può formulare raccomandazioni e adottare decisioni all'unanimità, come previsto all'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo.
2. Il comitato misto adotta decisioni volte a modificare l'allegato I o l'allegato II dell'accordo conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo se l'equivalenza è riconosciuta dall'altra parte.
3. Le raccomandazioni del comitato misto riguardanti un riesame dell'accordo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo sono destinate alle parti e recano le firme dei copresidenti.

Articolo 8

Verbale

1. Le segreterie redigono il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 30 giorni dal termine della riunione stessa. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni e/o le decisioni adottate e prende atto di qualsiasi altra conclusione raggiunta.
2. Le parti approvano per iscritto il verbale entro 60 giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data tra loro concordata. Approvato il verbale, i copresidenti ne firmano due esemplari originali. Ciascun copresidente conserva uno degli esemplari originali.

Articolo 9

Spese

1. Ciascuna parte si assume le proprie spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Pubblicità e riservatezza

1. I lavori del comitato misto hanno carattere riservato.
2. Salvo diversa decisione dei copresidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.
3. Se una parte comunica informazioni riservate ai sensi della propria normativa, tali informazioni sono trattate come informazioni riservate dall'altra parte, a norma dell'articolo 10 dell'accordo.
4. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.